



## **FASCICOLO INFORMATIVO**

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

**Polizza collettiva ad adesione individuale NR. IAH0013052**

*in seguito denominata*

**“AIG sNOw PROBLEM”**

**Assicurazione multirischi per lo sci e lo snowboard**

**Ed. 2017/18**

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa;
- b) Condizioni di Assicurazione;
- c) Informativa sul trattamento dei dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

**Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.**

## NOTA INFORMATIVA

### NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 21.07.2017

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati dell'Impresa si rinvia al sito web [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it)

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.**

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

#### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

##### 1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente polizza di assicurazione è emessa da AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede in Via della Chiusa, 2, 20123, Milano, Italia, Tel: +39 02.36.90.1 - Fax 02 36 90 222
- Sito web: [www.aig.co.it](http://www.aig.co.it)
- Indirizzo e-mail: [info.italy@aig.com](mailto:info.italy@aig.com) (per informazioni commerciali o segnalazione relative alle polizze [assicurazione.viaggi@aig.com](mailto:assicurazione.viaggi@aig.com))
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese Prudential Regulation Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I00106. I regimi normativi vigenti in altri Paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

##### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore

I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2015 - 30 novembre 2016. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.371 milioni (Euro 4.803 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 280 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1.551 milioni (Euro 2210 milioni).
- L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 108.4%.

### INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

#### Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La presente Polizza costituisce un'assicurazione a copertura di incidenti ed infortuni legati all'espletamento, **nell'area sciabile**, delle seguenti attività amatoriali sulla neve: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino. **Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati, e con i limiti di rimborso ivi indicati per singola prestazione.**

Si rinvia alle Sezioni di polizza nonché all'Allegato 1-Tabella delle Garanzie delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

#### Avvertenza:

**TUTTE LE GARANZIE offerte sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della voce "Validità Territoriale" delle Condizioni di Assicurazione, degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10,15 e 16 delle Garanzie di assicurazione, nonché a quanto previsto nelle singole sezioni come di seguito indicato nelle Avvertenze.**

**Avvertenza: le garanzie previste dalla presente polizza sono prestate in secondo rischio e soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 - Tabella delle Garanzie al presente Fascicolo.**

Di seguito, è fornita una esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia usato in polizza:

Massimale/Limite indennizzo:	€ 10.000,00
Richiesta di risarcimento/indennizzo	€ 5.000,00
Franchigia	€ 100,00
Danno liquidabile	€ 4.900,00

Di seguito una sintetica descrizione delle **garanzie prestate**, nei limiti ed alle condizioni di Polizza:

### SEZIONE A – SPESE DI SOCCORSO SULLE PISTE, SPESE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

#### A.1 Spese di soccorso sulle piste

#### A.2 Spese mediche di primo soccorso

Si rinvia alla SEZIONE A – SPESE DI SOCCORSO SULLE PISTE, SPESE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO delle Prestazioni per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione A sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto delle voci A.1 ed A.2 della Sezione A, nonché a quanto previsto all'art. 4 – Validità temporale delle Garanzie di Assicurazione e alla voce "Natura delle prestazioni e garanzie" della Sezione A.**

**Avvertenza:** le garanzie summenzionate sono prestate a secondo rischio e sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 – Tabella delle Garanzie .

## **SEZIONE B – RIENTRO SANITARIO, AUTISTA A DISPOSIZIONE**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

### **B.1 Rientro sanitario dell'Assicurato al proprio domicilio**

### **B.2 Autista a disposizione per rientro a domicilio**

Si rinvia alla SEZIONE B – RIENTRO SANITARIO, AUTISTA A DISPOSIZIONE delle Prestazioni per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le garanzie summenzionate di cui alla Sezione B sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alle voci "Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza", "Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza" e "Circostanze eccezionali" della Sezione B.

**Avvertenza:** le garanzie summenzionate sono prestate a secondo rischio e soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 – Tabella delle Garanzie .

## **SEZIONE C – RESPONSABILITA' CIVILE**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

### **C.1 Responsabilità civile per i danni involontariamente causati a terzi (lesioni fisiche di Terzi, danneggiamento o perdita di beni di proprietà di Terzi a seguito di lesioni fisiche di Terzi).**

Le garanzie sono prestate in secondo rischio.

Si rinvia alla SEZIONE C – RESPONSABILITA' CIVILE delle Prestazioni per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le garanzie summenzionate di cui alla Sezione C sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alle voci "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione C", "Condizioni speciali applicabili alla Sezione C" ed "Oggetto della garanzia" della Sezione C

**Avvertenza:** le garanzie summenzionate sono prestate a secondo rischio e soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 – Tabella delle Garanzie .

## **SEZIONE D – TUTELA LEGALE**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

### **D.1 Presa in carico delle spese legali e dei costi di giudizio**

Si rinvia alla SEZIONE D – TUTELA LEGALE delle Prestazioni per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le garanzie summenzionate di cui alla Sezione D sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alle voci "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione D", "Condizioni speciali applicabili alla Sezione D" ed "Oggetto della garanzia" della Sezione D

**Avvertenza:** le garanzie summenzionate sono prestate a secondo rischio e soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 – Tabella delle Garanzie .

## **SEZIONE E – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER INFORTUNIO**

### **Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

### **E1 Rimborso del pro-rata dello skipass eventualmente non goduto a seguito di incidente e/o infortunio.**

Si rinvia alla SEZIONE E – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER INFORTUNIO delle Prestazioni per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la garanzia summenzionata di cui alla Sezione E è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alle voci "Condizioni speciali applicabili alla Sezione E" ed "Oggetto della garanzia" della Sezione E.

**Avvertenza:** la garanzia summenzionata è prestata a secondo rischio ed è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 – Tabella delle Garanzie .

## **SEZIONE F – RIMBORSO NOLEGGIO MATERIALE DA SCI NON GODUTO PER INFORTUNIO**

### **Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

### **F1 Rimborso del pro-rata dei costi di noleggio di materiale da sci non utilizzato a seguito di incidente e/o infortunio**

Si rinvia alla SEZIONE F – RIMBORSO MATERIALE DA SCI NON GODUTO PER INFORTUNIO delle Prestazioni per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la garanzia summenzionata di cui alla Sezione F è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alle voci "Condizioni speciali applicabili alla Sezione F" ed "Oggetto della garanzia" della sezione F.

**Avvertenza:** la garanzia summenzionata è prestata a secondo rischio ed è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 – Tabella delle Garanzie .

## **SEZIONE G – RIMBORSO LEZIONI DI SCI NON GODUTE PER INFORTUNIO**

### **Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi**

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

## G1 Rimborso del pro-rata delle lezioni di sci non godute a seguito di incidente e/o infortunio

Si rinvia alla SEZIONE G – RIMBORSO LEZIONI DI SCI NON GODUTE PER INFORTUNIO delle Prestazioni per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la garanzia summenzionata di cui alla Sezione G è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alle voci "Condizioni speciali applicabili alla Sezione G" ed "Oggetto della garanzia" della sezione G.

**Avvertenza:** la garanzia summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 – Tabella delle Garanzie .

## SEZIONE H – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER METEO AVVERSO

### Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

### H1 Rimborso skipass non goduto a seguito di meteo avverso

Si rinvia alla SEZIONE H – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER METEO AVVERSO delle Prestazioni per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la garanzia summenzionata di cui alla Sezione H è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alle voci "Condizioni speciali applicabili alla Sezione H" ed "Oggetto della garanzia" della sezione H.

**Avvertenza:** la garanzia summenzionata è soggetta a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 – Tabella delle Garanzie .

### Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità

**Avvertenza:** le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

### Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

### Premi

Il premio dovrà essere corrisposto alla Società da parte del Contraente per il tramite dell'Intermediario. A tal proposito, si richiamano gli artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

**Avvertenza:** non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

### Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio e delle somme assicurate.

### Rivalse

**Avvertenza:** non è previsto il diritto di rivalsa in favore della Società.

### Diritto di recesso/ripensamento

**Avvertenza:** non sono previste clausole convenzionali di recesso.

### Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

### Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l'italiano.

### Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

### Trattamento Fiscale Applicabile al contratto

Al contratto sono applicabili le seguenti aliquote di imposta e percentuali di premio:

- ✓ ASSISTENZA 10% del premio a cui si applica imposta del 10%
- ✓ SPESE MEDICHE 40% del premio a cui si applica imposta del 2,5%
- ✓ SPESE LEGALI 1% del premio a cui si applica imposta del 1%
- ✓ RESPONSABILITA' CIVILE 19% del premio a cui si applica imposta del 21,25%
- ✓ PERDITE PECUNIARIE 30% del premio a cui si applica imposta del 21,25%

## INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

**Avvertenza - Per poter usufruire delle prestazioni Spese di soccorso sulle piste – Rimborso spese mediche di primo soccorso, di cui alla Sezione A di polizza** l'Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dalla presente assicurazione, mostrando tutti i documenti richiesti da quest'ultimo al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il Servizio di Soccorso sulle piste

verificherà al momento dell'intervento se il soggetto coinvolto nell'incidente e/o nell'infortunio possiede lo skipass regolarmente valido e l'assicurazione, il nome dell'assicurato e la sua identità.

**Avvertenza - Per poter usufruire delle prestazioni di assistenza Rientro sanitario – Autista a disposizione per rientro a domicilio di cui alla Sezione B di polizza** l'assicurato deve necessariamente prendere contatto con la Centrale Operativa di Assistenza, al numero

**Tel +39 039 6554 6635**

indicando: cognome e nome dell'assicurato, numero di skipass, natura dell'incidente o dell'infortunio, recapito telefonico ove sia reperibile l'assicurato per le successive necessità di contatto con la Centrale Operativa. Nessuna delle prestazioni di cui alla Sezione B di polizza verrà garantita qualora l'assicurato non abbia contattato la Centrale operativa di Assistenza AIG per richiedere la necessaria autorizzazione.

#### **Avvertenza - Per tutte le Prestazioni**

Per richiedere un indennizzo, l'assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. **tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro**, al seguente indirizzo:

#### **AIG Europe Limited**

Rappresentanza Generale per l'Italia - Via della Chiusa, 2  
20123 MILANO - ITALY

In alternativa, il sinistro potrà essere aperto, **sempre rispettando il limite tassativo di 10 giorni dal verificarsi dell'evento**, attraverso il sito [www.sinistriviaggi.it](http://www.sinistriviaggi.it)

**Si rinvia agli artt. 23,24 e 25 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.**

#### **Reclami**

Siamo convinti che ogni cliente meriti un servizio tempestivo, cortese ed efficiente. Nel caso in cui il nostro servizio non soddisfi le vostre aspettative potete contattarci agli indirizzi e secondo le modalità qui di seguito indicate.

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

**AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Servizio Reclami**

**Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222**

**e-mail: [servizio.reclami@aig.com](mailto:servizio.reclami@aig.com)**

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana,

l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

#### **Arbitrato**

Con riferimento alla Garanzia D, qualora in disaccordo con l'Assicurato, la Società ritenga che l'azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l'opportunità di promuovere l'azione. A tal proposito, si richiama la voce "Oggetto della garanzia" della Sezione D.

**Avvertenza: Resta sempre salva la possibilità per l'Assicurato di adire la competente Autorità Giudiziaria.**

## Glossario

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

<b>Assicurato</b>	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
<b>Assicurazione</b>	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
<b>Codice delle Assicurazioni</b>	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
<b>Contraente</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato.
<b>Danno indennizzabile</b>	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
<b>Franchigia</b>	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
<b>Indennizzo</b>	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.
<b>IVASS</b>	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
<b>Massimale</b>	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
<b>Polizza</b>	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
<b>Premio</b>	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.
<b>Risarcimento</b>	la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Rischio</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Rivalsa</b>	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
<b>Sinistro</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Assicuratore</b>	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
<b>Surrogazione</b>	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

**AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.**

**AIG Europe Limited**  
Rappresentanza Generale per l'Italia  
Il Rappresentante Legale  
Marco Dalle Vacche



## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CHE, AI SENSI DELL'ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SONO EVIDENZIATE IN GRASSETTO (CARATTERE DI PARTICOLARE EVIDENZA) IN QUANTO CONTENENTI: DECADENZE, NULLITA', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE O ANALGHE CLAUSOLE.

### DEFINIZIONI

#### Aderente

Il soggetto che aderisce alla presente polizza collettiva ad adesione individuale per assicurare se stesso e/o altri soggetti.

#### AIG sNOW PROBLEM

Il nome del presente Prodotto assicurativo

#### Area Sciabile

La superficie innevata, anche artificialmente, aperta al pubblico e costituita dalla porzione all'interno della palinatura delle piste abitualmente riservate alla pratica degli sport della neve.

#### Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. Nel caso l'assicurazione sia abbinata ad uno skipass, l'assicurato coincide con il possessore e titolare dello skipass regolarmente emesso dal Contraente od altri soggetti di questo autorizzati.

#### Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione

#### Centrale Operativa di Assistenza

La struttura, in funzione 24 ore su 24, che ha il compito di fornire per conto della Società un'assistenza immediata nei casi previsti in polizza. Il servizio di assistenza è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e può essere contattato al seguente numero telefonico:

**+39.039.6554.6635**

#### Centro di gestione dei sinistri

L'ufficio che gestisce i sinistri della presente polizza, fatte salve le prestazioni che, in base alle condizioni di polizza, sono erogate dalla Centrale operativa di assistenza.

Le richieste di indennizzo dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

**AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Via della Chiesa, 2 - 20123 MILANO ITALY**

o potranno essere inoltrate collegandosi al sito [www.sinistriviaggi.it](http://www.sinistriviaggi.it).

#### Contraente

Il soggetto che ha stipulato la presente Polizza di assicurazione collettiva ad adesione individuale, per la presente polizza è da intendersi come **BRENTONICO SKI SRL**

#### Condizioni, esclusioni e garanzie

Le condizioni ed esclusioni speciali si applicano alle singole sezioni della polizza, mentre le esclusioni, le condizioni e le garanzie generali si applicano alla polizza nel suo complesso.

#### Familiare

Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli, figlie, partner, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati, cognate, matrigna, patrigno, figliastri, figliastre, fratellastri, sorellastre dell'Assicurato.

#### Fascicolo informativo

Il documento contrattuale composto dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela Dati Personali e dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

#### Franchigia

**Somma fissata in maniera forfetaria nel contratto e rimanente in carico dell'Assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro.**

#### Guerra

**Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l'impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.**

#### Incidente

Lo scontro fortuito tra l'Assicurato ed una terza persona occorso nell'esercizio dell'attività oggetto dell'Assicurazione e che abbia causato un infortunio dell'Assicurato e/o danni materiali obiettivamente constatabili a danno dell'Assicurato **per cui sia stato necessario l'intervento, nel luogo di accadimento del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste.**

## **Infortunio**

L'evento occorso all'Assicurato durante l'attività oggetto dell'Assicurazione, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili **e che abbia richiesto l'intervento, nel luogo di accadimento del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste e il trasporto d'urgenza presso una struttura sanitaria.**

## **Lesione corporale**

Qualsiasi lesione fisica subita da una persona.

## **Massimale**

**La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per persona, qualunque sia il numero dei sinistri e delle persone colpite.**

## **Premio**

L'importo dovuto dal Contraente alla Società.

## **Residenza**

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

## **Ricovero ospedaliero**

Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.

## **Sinistro**

Il realizzarsi di un evento previsto nel contratto. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro.

## **Servizio di Soccorso sulle piste**

L'organismo di salvataggio civile o militare o l'organismo specializzato pubblico o privato regolarmente autorizzato a prestare il servizio di soccorso all'Assicurato nel luogo di accadimento del Sinistro.

## **Società**

**AIIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia**

**Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano (Italia)**

**Sito internet: <http://www.aiig.co.it>**

## **Terzi**

Qualsiasi persona fisica o giuridica **ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.**

# **GARANZIE DI ASSICURAZIONE**

## **OGGETTO**

### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

Il presente contratto costituisce un'assicurazione a copertura di incidenti ed infortuni legati all'espletamento, **nell'area sciabile**, delle seguenti attività amatoriali sulla neve: lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino. **Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati, e con i limiti di rimborso ivi indicati per singola prestazione.**

### **Art. 2 – Persone assicurabili ed assicurate**

La presente assicurazione è prestata, a favore degli Assicurati individuati dall'Aderente al momento dell'acquisto dello skipass, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione.

### **Art. 3 – Validità territoriale**

L'Assicurazione vale per tutte le piste da sci alle quali si può accedere con lo skipass in uso al momento del Sinistro.

### **Art. 4 – Validità temporale**

L'intera giornata sciistica o le intere giornate sciistiche per le quali l'assicurato ha acquistato la polizza, coincidenti con la durata dello skipass al quale la polizza è abbinata.

### **Art. 5 – Validità dell'assicurazione**

**L'assicurazione è valida solo ed esclusivamente in caso di richiesta di intervento, nel luogo di accadimento del sinistro, del Servizio di soccorso sulle piste;** l'assicurato dovrà segnalare al Servizio di soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall'assicurazione mostrando di essere in possesso di regolare skipass, comprovante la facoltà di utilizzo dell'area sciabile in cui si trova, oltre a tutti i documenti che gli verranno richiesti al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il Servizio di soccorso sulle piste verificherà, al momento dell'intervento, se il soggetto coinvolto nell'incidente e/o nell'infortunio sia in possesso dell'assicurazione, il nome dell'assicurato e l'identità dello stesso. Qualora non sia stata acquistata contestualmente allo skipass, l'assicurazione è valida solo se è stata acquistata prima dell'inizio giornaliero dell'attività oggetto di contratto.

### **Art. 6 - Prestazioni**

Le prestazioni assicurate, con i relativi limiti di rimborso, limitazioni ed esclusioni, sono definite alla successiva sezione "Prestazioni".

Tutte le garanzie sono prestate **in secondo rischio rispetto a quanto coperto da altre polizze assicurative in vigore e stipulate dall'assicurato o dal contraente**, e gli indennizzi sono liquidati al netto di eventuali altri indennizzi dovuti da altre polizze in vigore e/o da assicurazioni sociali e/o obbligatorie. **Salvo che non sia**



diversamente stabilito, massimali, franchigie e scoperti sono applicati per sinistro/evento.

#### **Art. 7 - Condizioni relative allo stato di salute valide per tutte le sezioni di polizza**

La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l'esclusione) allo stato di salute dell'Assicurato. In particolare, è stabilito e convenuto che la copertura non sia prestata per problemi medici che l'Assicurato presentava prima della decorrenza della garanzia. In proposito si rinvia all'articolo 10 - Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.

#### **Art. 8 - Franchigie**

Le singole sezioni di polizza possono prevedere la liquidazione del sinistro previa applicazione di una franchigia a carico dell'Assicurato, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni.

#### **Art. 9 – Esclusione attività pericolose**

Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività:

gare d'avventura, biathlon, discesa con bob / skeleton, scalate / trekking / escursioni a piedi sopra i 4.000 metri, heliski, hockey su ghiaccio, ice speedway, alpinismo / scalata su roccia, parapendio, sci acrobatico, motoslitte skidoo, salto dal trampolino con gli sci, gare sciistiche.

#### **Art. 10 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza**

Sono sempre esclusi da tutte le garanzie contrattuali incidenti ed infortuni causati od occorsi in conseguenza od in occasione di:

- a. Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di Legge, o da inosservanza cosciente delle norme ufficiali
- b. coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso, come pure la partecipazione a furti, rapine o altri crimini
- c. suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato e relative conseguenze, o atti di autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
- d. qualunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;
- e. guerra civile o straniera, invasione, insurrezione, rivoluzione, legge marziale, utilizzo del potere militare o usurpazione di potere governativo o militare, scioperi, sommosse di qualsiasi tipo, tumulti popolari, effetti derivanti da una fonte di radioattività, epidemie, inquinamento
- f. trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti, frane, catastrofi naturali, eventi climatici;
- g. un'esposizione o da una contaminazione dovuta a sostanze nucleari, chimiche o biologiche indipendentemente dalle cause che vi hanno contribuito;
- h. assunzione di droghe, narcotici, sostanze stupefacenti, sostanze analoghe e medicinali non prescritti da un'autorità medica abilitata e le relative conseguenze;
- i. stato di ebbrezza dell'Assicurato, caratterizzato dalla presenza nel sangue di un tasso alcolemico pari o superiore a quello fissato dalla legge che regola la circolazione automobilistica del paese in cui si trova l'Assicurato al momento del sinistro;
- j. uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
- k. ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente assicurazione, inclusi le proibizioni decise dalle Autorità locali, nazionali o internazionali;
- l. sci-alpinismo o fuori dalle aree sciabili attrezzate
- m. partecipazione a competizioni agonistiche a qualsiasi titolo (anche amatoriale) inclusi prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;
- n. trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi
- o. utilizzo dello skipass contro il regolamento

Con particolare riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile sono espressamente esclusi anche:

- p. tutti i danni che non siano materiali
- q. tutti i danni indiretti
- r. tutti i danni causati a membri dello stesso gruppo che stavano svolgendo l'attività coperta dall'assicurazione insieme al beneficiario, salvo il caso in cui tutti i membri del gruppo fossero coperti da assicurazione
- s. tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore
- t. i Sinistri per i quali il Beneficiario abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale
- u. i Sinistri per i quali il beneficiario non abbia trasmesso alla società il modulo "Ricostruzione della dinamica del sinistro" interamente compilato o sottoscritto
- v. tutti i danni causati a strutture, equipaggiamenti, impianti fissi e/o mobili del Contraente.

Nota:

**Esclusione sanzioni:** La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

**Esclusione territoriale:** La presente polizza non fornisce copertura in relazione a responsabilità, perdite o danni direttamente o indirettamente derivanti da viaggi - effettivi o anche solo pianificati - in, verso o attraverso i seguenti Paesi o Territori: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, Sudan, Crimea (regione dell'Ucraina).

Questa polizza non fornisce alcun tipo di copertura o indennizzo a favore di terroristi o membri di organizzazioni terroristiche, trafficanti di narcotici, fornitori di armi nucleari, chimiche o biologiche, in caso di sinistro, perdita, malattia, infortunio o responsabilità personale per spese sostenute direttamente o indirettamente;

## PRESTAZIONI

### SEZIONE A – SPESE DI SOCCORSO SULLE PISTE, SPESE MEDICHE DI PRIMO SOCCORSO

#### Natura delle prestazioni e garanzie

##### A.1 Spese di soccorso sulle piste con toboga

Quando, a seguito di incidente e/o infortunio dell'assicurato su piste da sci sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste a mezzo toboga, AIG tiene a proprio carico, **fino al massimale indicato nell'Allegato 1 – Tabella delle garanzie**, le spese ordinarie di soccorso tramite toboga sulle piste **se questo è stato organizzato ed effettuato da un Servizio di Soccorso sulle piste (ovvero un organismo di salvataggio civile o militare, ovvero da un organismo pubblico o privato regolarmente autorizzato ad effettuare le prestazioni nel luogo di accadimento del Sinistro).**

La garanzia opera limitatamente alle piste dove è valido lo skipass in possesso dell'Assicurato per la giornata o le giornate per le quali ha acquistato la polizza.

##### A.2 Spese mediche di primo soccorso

A seguito di incidente e/o infortunio dell'assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste, AIG tiene a proprio carico, **nei limiti del massimale indicato all'Allegato 1 – Tabella delle Garanzie**, le spese mediche di primo soccorso sostenute dall'Assicurato **nell'immediatezza del sinistro.**

La garanzia è operante solo se l'assicurato è stato soccorso nel luogo di accadimento del sinistro, dal Servizio di Soccorso sulle piste (ovvero un organismo di salvataggio civile o militare, ovvero da un organismo pubblico o privato regolarmente autorizzato ad effettuare le prestazioni nel luogo di accadimento del Sinistro) e trasportato alla struttura sanitaria che presta le cure mediche di primo soccorso nel giorno stesso di accadimento dell'evento.

La garanzia opera limitatamente alle piste dove è valido lo skipass in possesso dell'Assicurato per la giornata o le giornate per le quali ha acquistato la polizza.

#### Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE A (ad integrazione dell'art. 10 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione)

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- a. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente ;
- b. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
- c. le spese mediche o di altra natura relative a trattamenti chirurgici non ritenuti urgenti a giudizio dei medici curanti in loco e posticipabili successivamente al rientro a domicilio;
- d. le cure termali, riabilitative o fisioterapiche, le spese per occhiali, lenti a contatto, protesi di qualsiasi natura, sedie a rotelle e ausili similari alla deambulazione, esami e test di routine o check-up, test o trattamenti preventivi, esami e test di controllo in assenza di un infortunio o di una malattia inclusi in copertura,
- e. le spese per interventi di chirurgia estetica o ricostruttiva e per trattamenti di benessere, le spese per sedute di agopuntura, massoterapia, le cure prestate da un chiropratico o da un osteopata;
- f. le spese e i trattamenti non prescritti da un'autorità medica abilitata;
- g. le spese mediche sostenute successivamente al rientro a domicilio o , comunque , non nell'immediatezza del sinistro;
- h. le spese per telefonate .

#### Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE A

Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione:

La garanzia è limitata al rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato. Qualora l'Assicurato abbia diritto a rimborso da parte di uno o più organismi di rimborso o di presa in carico delle spese, la Società sarà tenuta a rimborsare soltanto la differenza fra le spese effettivamente sostenute e le spese garantite, che rimarranno a suo carico dopo il rimborso.

#### Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro

Per le garanzie di cui alla presente Sezione, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, la Società è surrogata, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di dolo, relativamente alle azioni di surroga nei confronti di figli, discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato, quali conviventi o prestatori di lavoro alle dipendenze dell'Assicurato (collaboratori domestici, autisti e similari).

### SEZIONE B – RIENTRO SANITARIO, AUTISTA A DISPOSIZIONE PER IL RIENTRO A DOMICILIO

**Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza:** in tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche della Centrale operativa di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base dell'assicurato.

Le prenotazioni sono effettuate dalla Centrale Operativa di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati.

**Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza:** Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno pagate direttamente dalla Centrale Operativa di Assistenza solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza medesima, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull'Assicurato l'onere di provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza e le spese mediche sostenute saranno rimborsate.

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza di cui alla presente Sezione contattare la Centrale Operativa di Assistenza ai recapiti sotto indicati:

**+39 039 65546635**

In tutti i casi occorrerà indicare al momento del primo contatto con la Centrale Operativa di Assistenza:

- cognome e nome dell'Assicurato,
- indirizzo,
- recapito di contatto per le successive azioni della Centrale Operativa,
- natura e descrizione dell'infortunio.

### **Circostanze eccezionali**

La Centrale operativa di assistenza AIG non sarà responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente sezione A in caso di sciopero, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore.

### **Natura delle prestazioni e garanzie**

#### **B.1 Rientro sanitario dell'Assicurato al proprio domicilio**

A seguito di incidente e/o infortunio dell'assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste e per il quale l'Assicurato abbia beneficiato della garanzia "Spese mediche di primo soccorso" nel momento in cui l'Assicurato sia dichiarato, a giudizio dei medici curanti in loco avvallato dai medici della Centrale Operativa di Assistenza, idoneo al viaggio, la Centrale Operativa di Assistenza provvede al rientro dell'Assicurato al proprio domicilio o ad una struttura ospedaliera nella località di residenza. **Data e modalità del rientro, nonché i mezzi più idonei sono decisi e scelti dalla Centrale Operativa di Assistenza in base alle condizioni summenzionate.** Il rientro potrà avvenire con treno di prima classe, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato.

#### **B.2 Autista a disposizione per rientro a domicilio**

A seguito di incidente e/o infortunio dell'assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento di soccorso sulle piste e per il quale l'Assicurato abbia beneficiato della garanzia "Spese mediche di primo soccorso", qualora l'Assicurato abbia precedentemente raggiunto le piste da sci con la propria autovettura, non sia in condizione di guidare, e nessuno degli eventuali passeggeri che viaggiavano con lui sia in grado di sostituirlo alla guida per ragioni obiettive, la Centrale Operativa di Assistenza – dopo essere stata preventivamente contattata ed aver accertato attraverso il contatto con i medici curanti in loco l'impossibilità dell'Assicurato a condurre il veicolo - mette a disposizione un autista per ricondurre il mezzo ed eventualmente i passeggeri che viaggiavano con l'assicurato fino alla residenza dell'assicurato secondo l'itinerario più breve, tenendo a carico l'organizzazione ed il costo dell'autista messo a disposizione e della sua biglietteria di rientro dopo l'intervento. Tutti gli altri costi connessi al rientro (carburante, pedaggio, assicurazioni, ecc.) sono interamente ed esclusivamente a carico dell'assicurato.

### **Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE B (ad integrazione dell'art. 10 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione)**

Sono sempre esclusi dalla copertura assicurativa:

- i. l'organizzazione diretta, o comunque senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- j. le spese stradali (pedaggio, carburante), di taxi o di dogana e le spese di ristorazione/hotel, salvo quelle previste dalla garanzia;
- k. in caso di ricovero, il costo di una camera singola, a meno che non sia indicata per ragioni di ordine medico;
- l. le conseguenze o ricadute di una condizione medica preesistente;
- m. i fatti che possono essere penalmente sanzionabili in base alla legislazione del Paese in cui si trova l'Assicurato;
- n. le patologie nervose o mentali;
- o. le spese per telefonate.

Tutte le prestazioni di assistenza non sono altresì dovute:

- p. nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della centrale Operativa, ovvero:
  - i. si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso cui questi si trova ricoverato;
  - ii. l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario alla data e con il mezzo indicati dai medici della Centrale Operativa. In questo caso la Società sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche solo fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro rifiutato.

Non danno diritto alla prestazione Rientro dell'assicurato al domicilio di cui all'art. B.1 della presente Sezione le affezioni o lesioni benigne che possono essere trattate sul posto.

## **SEZIONE C - RESPONSABILITÀ CIVILE**

### **Oggetto della garanzia**

C.1 La polizza tiene indenne l'Assicurato, entro l'importo specificato nell'Allegato 1 - Tabella delle garanzie, nel caso in cui l'Assicurato sia civilmente responsabile per danni involontariamente cagionati a terzi, da intendersi come:

- a. lesioni fisiche di Terzi;
- b. danneggiamento o perdita di beni di proprietà di Terzi, solo a seguito di lesioni fisiche di Terzi

in conseguenza di collisione tra le persone nell'area sciabile ove lo skipass in possesso dell'assicurato permette di accedere, sempreché venga stilato in tempo reale da parte del Servizio di Soccorso sulle piste il verbale con la dinamica e i dati significativi dell'incidente.

La Società si farà carico delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato nei limiti del quarto della somma assicurata, oppure, ove sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, in proporzione del rispettivo interesse della Società e dell'Assicurato.

Le garanzie sono prestate in secondo rischio. Non sono assicurati i primi €500 di ciascun sinistro o il 10% se maggiore.

## **Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE C (ad integrazione dell'art. 10 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione)**

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- qualsiasi responsabilità derivante da lesioni fisiche ovvero da perdita o danneggiamento di cose:
  - o di proprietà dell'Assicurato, di un Familiare o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato;
  - o oppure che l'Assicurato, un Familiare o una persona alle dipendenze dell'Assicurato abbiano in consegna, in custodia o sotto controllo;
- qualsiasi lesione, perdita o danno:
  - o a carico dei componenti della famiglia, o di una persona alle dipendenze dell'Assicurato;
  - o traente origine dall'attività professionale o d'impresa dell'Assicurato o verificatosi in relazione a detta attività professionale o d'impresa;
  - o traente origine da un contratto stipulato dall'Assicurato;
  - o verificatisi durante attività fuori pista.
- La partecipazione a competizioni agonistiche a qualunque titolo, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni, fatte salve esclusivamente le competizioni amatoriali non professionistiche e senza premi in denaro.

## **Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE C**

Come condizioni per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. L'Assicurato deve comunicare tempestivamente ad AIG qualsiasi elemento o circostanza che potrebbe giustificare una richiesta di risarcimento nei suoi confronti e inviare ogni altro documento inerente alla richiesta di risarcimento e/o alle circostanze assicurate;
2. L'Assicurato deve collaborare fornendo tutte le informazioni di AIG necessari per potere agire per conto dell'Assicurato. L'Assicurato non deve negoziare, liquidare, definire in via stragiudiziale, accogliere o respingere alcuna richiesta di risarcimento senza l'autorizzazione scritta di AIG.
3. Nel caso in cui venga avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Assicurato, affinché il medesimo possa avvalersi della presente copertura dovrà dare immediato avviso alla Società, che metterà a disposizione dell'Assicurato, per la gestione della lite, propri legali di fiducia dei quali quest'ultimo dovrà necessariamente avvalersi, a pena di decadenza dell'Assicurato dal diritto di essere manlevato e tenuto indenne dalla Società e/o dall'intermediario.

## **SEZIONE D – TUTELA LEGALE**

### **Oggetto della garanzia**

D.1 A seguito di infortunio o collisione fra l'Assicurato ed altri soggetti che stanno praticando un'attività definita dal precedente art. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE all'interno dell'area sciabile, per il quale sia stato effettuato un intervento di Soccorso sulle piste, AIG terrà a proprio carico, **entro l'importo indicato nell'Allegato 1-Tabella delle garanzie**, le spese legali ed i costi di giudizio resisi necessari per risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto l'assicurato, a condizione che le stesse non abbiano come controparte la Società, l'intermediario o il Contraente dell'assicurazione.

La Società assumerà a proprio carico nei limiti del massimale complessivo di € 1.000 l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali in sede civile e penale come di seguito indicate:

1. Le spese per intervento di un legale
2. le spese peritali
3. le spese di giudizio nel processo
4. le eventuali spese del Legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato

Qualora, in disaccordo con l'Assicurato, la Società ritenga che l'azione legale non abbia probabilità di successo o che i costi ad essa associati sarebbero superiori a qualsiasi somma recuperabile a seguito di sentenza, le parti possono rimettere ad un arbitro la decisione circa l'opportunità di promuovere l'azione.

## **Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE D (ad integrazione dell'art. 10 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza delle condizioni di assicurazione)**

Sono escluse dalla copertura assicurativa le richieste di risarcimento traenti origine da atti criminosi, dolosi o intenzionali dell'Assicurato.

## **Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE D**

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. L'Assicurato si impegna a seguire le indicazioni fornite dalla Società nella gestione di qualsiasi richiesta di risarcimento;
2. nel caso in cui l'Assicurato venga chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi rientranti nella presente polizza, l'assicurato ha facoltà di scegliere il Legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia:
  - a) abilitato secondo la normativa applicabile
  - b) iscritto presso il Foro del circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia laddove possibile, l'Assicurato deve recuperare tutte le spese sostenute dalla Società e versare a quest'ultima gli importi recuperati.

Per l'attività di gestione dei sinistri di cui alla presente copertura, la Società, si avvale dell'impresa IGS s.r.l. - Via Ligabue, 2 - 04100 - Latina (LT) e-mail : [tutela.legale@igsonline.it](mailto:tutela.legale@igsonline.it)

## **SEZIONE E – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER INFORTUNIO**

**Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi**

**Oggetto della garanzia**

E.1 A seguito di incidente e/o infortunio dell'assicurato per il quale sia intervenuto il Servizio di Soccorso sulle piste e per il quale l'Assicurato abbia beneficiato della garanzia "Spese mediche di primo soccorso", AIG rimborsa il pro-rata dello skipass non goduto.

#### **Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE E**

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione, l'infortunio dell'Assicurato dovrà essere tale da non consentirgli di riprendere l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un'indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società. L'assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto, a seguito di incidente e/o infortunio, solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.

### **SEZIONE F – RIMBORSO NOLEGGIO MATERIALE DA SCI NON UTILIZZATO PER INFORTUNIO**

**Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi**

#### **Oggetto della garanzia**

F.1 A seguito di incidente e/o infortunio dell'assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste e per il quale l'assicurato abbia beneficiato della garanzia "Spese mediche di primo soccorso", AIG rimborsa - nei limiti e con deduzione dello scoperto indicato all'**Allegati 1 –**

**Tabella delle Garanzie** il pro-rata degli eventuali costi di noleggio di materiale da sci non utilizzato.

#### **Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE F**

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione, l'infortunio dell'assicurato dovrà essere tale da non consentirgli di riprendere l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un'indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società.

### **SEZIONE G – RIMBORSO LEZIONI DI SCI NON GODUTE PER INFORTUNIO**

**Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi**

#### **Oggetto della garanzia**

G.1 A seguito di incidente e/o infortunio dell'assicurato per il quale sia stato effettuato un intervento da parte del Servizio di Soccorso sulle piste e per il quale l'assicurato abbia beneficiato della garanzia "Spese mediche di primo soccorso", AIG rimborsa - **nei limiti e con deduzione dello scoperto indicato all'Allegati 1 –**

**Tabella delle Garanzie** il pro-rata del costo di lezioni di sci già pagate e non godute.

#### **Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE G**

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione, l'infortunio dell'assicurato dovrà essere tale da non consentirgli di riprendere l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione, e tale impossibilità dovrà essere certificata da un medico e documentata da un'indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Società.

### **SEZIONE H – RIMBORSO SKIPASS NON GODUTO PER METEO AVVERSO**

**Garanzia valida solo per polizze da tre o più giorni consecutivi**

#### **Oggetto della garanzia**

H.1 Qualora, in caso di condizioni meteo avverse, siano chiusi **tutti gli impianti** dove è valido lo skipass regolarmente emesso dal Contraente la Società rimborserà il pro-rata del costo di eventuali skipass non goduti.

#### **Condizioni speciali applicabili alla SEZIONE H**

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione, saranno considerati chiusi solo gli impianti fermi per tutta la giornata sciistica esclusivamente a causa dei seguenti eventi: intensità e direzione del vento, temperatura, rischio valanghe, eccesso di neve. L'assicurato avrà diritto al rimborso dello skipass non goduto per meteo avverso solo nel caso in cui lo skipass non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.

### **NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI**

#### **PREMIO DI ASSICURAZIONE**

##### **Art. 11 – Premio di assicurazione**

Il premio di assicurazione è da intendersi per ogni singola persona assicurata.

##### **Art. 12 – Pagamento del premio**

La presente assicurazione ha effetto al momento del pagamento del premio da parte dell'assicurato a **BRENTONICO SKI SRL**

#### **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

##### **Art. 13 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

##### **Art. 14 – Altre assicurazioni**

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 Codice Civile. In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.

##### **Art. 15 – Aggravamento del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

#### Art. 16 — Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### Art. 17 – Competenza territoriale

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato/Contraente.

#### Art. 18 — Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### Art. 19 – Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

#### Art. 20 – Prova del contratto e rinvio alle norme di legge

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dalle presenti Condizioni Generali di Polizza e dalle sue Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

#### Art. 21 – Periodo di Prescrizione

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.

#### Art. 22 – Valuta di Pagamento

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.

Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

### NORME IN CASO DI SINISTRO

#### Art. 23 – Obblighi in caso di sinistro

**Per le prestazioni Spese di soccorso sulle piste – Rimborso spese mediche di primo soccorso.** Poiché l’assicurazione è valida esclusivamente in caso di intervento a seguito del Sinistro, del Servizio di Soccorso sulle piste, per poter usufruire delle prestazioni previste dalla presente **polizza l’Assicurato, o qualsiasi persona che si trovi in sua presenza, deve immediatamente segnalare al Servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dalla presente assicurazione, mostrando tutti i documenti richiesti da quest’ultimo al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il Servizio di Soccorso sulle piste verificherà al momento dell’intervento se il soggetto coinvolto nell’incidente e/o nell’infortunio possiede l’assicurazione, il nome dell’assicurato e la sua identità.**

#### Per le prestazioni Rientro sanitario – Autista a disposizione

Per usufruire delle prestazioni di assistenza l’assicurato deve necessariamente prendere contatto con la Centrale operativa di assistenza AIG, attiva 24 ore su 24, al numero

**Tel +39 039 6554 6635**

indicando: cognome e nome dell’assicurato, numero dello skipass, natura dell’incidente o dell’infortunio, recapito telefonico ove sia reperibile l’Assicurato per le successive necessità di contatto con la Centrale Operativa. Nessuna delle prestazioni di cui al presente articolo verrà applicata qualora l’Assicurato non abbia contattato la Centrale operativa di Assistenza per richiedere la necessaria autorizzazione.

#### Per tutte le Prestazioni

Per richiedere un indennizzo, l’assicurato deve inviare una richiesta scritta con una breve descrizione del sinistro stesso a mezzo Raccomandata R.R. **tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi del sinistro**, al seguente indirizzo:

#### AIG Europe Limited

Rappresentanza Gen. per l’Italia - Via della Chiusa, 2  
20123 MILANO

In alternativa sarà possibile procedere alla denuncia di sinistro, **tassativamente entro e non oltre 10 giorni dal suo verificarsi**, registrandosi al sito [www.sinistriviaggi.it](http://www.sinistriviaggi.it)

Dietro segnalazione di un evento dannoso, AIG provvederà ad inviare all’Assicurato un modulo di denuncia sinistro da restituire compilato per dare seguito alla richiesta di indennizzo. **Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato.** Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.

#### Art. 24 – Documenti necessari alla liquidazione del sinistro

Alla denuncia di sinistro inviata a mezzo Raccomandata R.R. o per il tramite del sito [www.sinistriviaggi.it](http://www.sinistriviaggi.it) l’assicurato dovrà allegare la seguente documentazione:

#### Per tutte le garanzie:

- ✓ Skipass in originale (o fotocopia in caso di skipass caricato su tessera chip)
- ✓ Rapporto di intervento del Servizio di Soccorso sulle piste
- ✓ Ogni elemento, fattura o certificato idoneo a provare la materialità dell’evento che da luogo al diritto o beneficio della prestazione assicurativa.

#### Inoltre:

- ✓ Per la garanzia di cui alla sezione E – Rimborso skipass non goduto per infortunio dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l’impossibilità di effettuare l’attività oggetto dell’assicurazione ed una dichiarazione del Contraente attestante i giorni di skipass non utilizzati;

- ✓ Per la garanzia di cui alla sezione F – Rimborso noleggio materiale non utilizzato per infortunio, dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l'impossibilità di effettuare l'attività oggetto dell'assicurazione ed una dichiarazione del noleggiatore attestante la parte di noleggio non utilizzata;
- ✓ Per la garanzia di cui alla sezione G – Rimborso lezioni di sci non godute per infortunio, dovrà essere fornita una dichiarazione medica attestante l'impossibilità di effettuare l'attività oggetto dell'assicurazione ed una dichiarazione della scuola di sci attestante le ore di lezione non utilizzate;
- ✓ Per la garanzia di cui alla sezione H – Rimborso skipass non goduto per meteo avverso, dovrà essere fornita una dichiarazione del Contraente attestante causa e durata della chiusura degli impianti, oltre alla conferma della chiusura degli impianti stessi con la relativa motivazione.

#### Art. 25 – Condizioni generali applicate ai sinistri

1. L'Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell'Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.
2. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.
3. L'Assicurato deve conservare i documenti di polizza ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Società per ottenere l'esecuzione della prestazione garantita.
4. L'Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest'ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. A tale scopo l'Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.
5. Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento può subire un'azione legale da parte della Compagnia. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.
6. L'Assicurato deve fornire ad AIG tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro. Sono a suo carico gli eventuali costi associati all'acquisizione di tali documenti.
7. Su richiesta della Società, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell'Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.
8. L'Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza.

## ALLEGATO 1 – TABELLA DELLE GARANZIE

I possessori-titolari di skipass giornaliero o plurigiornaliero (esclusi gli stagionali) che abbiano aderito alla polizza AIG SNOW PROBLEM si intendono assicurati per le seguenti prestazioni , massimali e franchigie, da intendersi per persona e per periodo assicurativo:

### Per skipass giornalieri, bi-giornalieri consecutivi, plurigiornalieri non consecutivi (esclusi gli stagionali)

Garanzia	Massimale	Franchigia
Responsabilità civile - Danni a persone	€ 150.000	10% con un minimo di € 500
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone)	€ 10.000	10% con un minimo di € 500
Tutela legale	€ 1.000	nessuna
Spese di soccorso con toboga	€ 200	nessuna
Rimborso spese mediche di primo soccorso	€ 500	nessuna
Autista a disposizione per rientro a domicilio	costo effettivo	nessuna

### Per skipass da 3 giorni consecutivi in poi (esclusi gli stagionali)

Garanzia	Massimale	Franchigia
Responsabilità civile - Danni a persone	€ 150.000	10% con un minimo di € 500
Responsabilità civile - Danni a cose (solo a seguito di danni a persone)	€ 10.000	10% con un minimo di € 500
Tutela legale	€ 1.000	nessuna
Spese di soccorso con toboga	€ 200	nessuna
Rimborso spese mediche di primo soccorso	€ 500	nessuna
Autista a disposizione per rientro a domicilio	costo effettivo	nessuna
Rimborso in pro-rata dello skipass in caso di infortunio	pro-rata	nessuna
Rimborso in pro-rata del costo per noleggio attrezzatura sciistica in caso di infortunio	€ 40/giorno	€ 20
Rimborso in pro-rata lezioni di sci non usufruite a seguito di infortunio	€ 60/giorno	€ 20
Rientro sanitario	€ 5.000	nessuna
Rimborso in pro-rata dello skipassa seguito di chiusura totale degli impianti per tutto il giorno causa maltempo	pro-rata	nessuna



## C) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

**AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia** si adopera per tutelare la privacy dei clienti, dei reclamanti e di tutti gli altri soggetti con cui si rapporta nel corso delle proprie attività. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso

**Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.** Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative (1), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti (2) e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge (3). **Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.** Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (6). Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Assistenza e consulenza in materia sanitaria e di viaggio, solo nella misura consentita e in conformità alla legislazione locale
- d) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro
- e) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria
- f) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato
- g) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- h) Ricerche di mercato e analisi.

**Condivisione delle Informazioni Personali - AIG Europe Limited** – Rappresentanza Generale per l'Italia con sede a Milano, Via della Chiesa n. 2 (tel. 02.3690.1, fax 02.3690.222) - [privacy.italy@aig.com](mailto:privacy.italy@aig.com) è il titolare del trattamento (7) dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento (8). Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai recapiti indicati sopra chiedendo dell'ufficio privacy. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito [http://www.aigcorporate.com/AIG\\_All\\_Entities.pdf](http://www.aigcorporate.com/AIG_All_Entities.pdf). Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa all'indirizzo riportato di seguito o ancora a scrivere all'indirizzo indicato nella sezione "Richieste o domande". Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**Trasferimento all'estero.** Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

**Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.** Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

**Richieste o domande.** L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti (9) tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo [https://www.aig.co.it/privacy-policy-italy\\_4011\\_623184.html](https://www.aig.co.it/privacy-policy-italy_4011_623184.html) o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa